



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Sezione civile e volontaria giurisdizione

composto dai sigg.ri magistrati:

- dr.ssa Laura Petitti	Presidente
- dr.ssa Sara Marino	Giudice rel.
- dr.ssa Laura Di Bernardi	Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. °

.G. vertente tra:

con il patrocinio dell'Avv. Serena

Lombardo

e

, con il patrocinio dell'Avv.

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/10/2020;

lette le note conclusive depositate dalle parti il 10/11/2020;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 08/05/2014

premettendo di essere il padre di

il minore, nato a

l'unione con la resistente

il minore, ha

adito il Tribunale al fine di chiedere la modifica del regime di affidamento del minore disposto con decreto di questo Tribunale del 18/04/2014, poiché la resistente aveva posto in essere gravi e reiterate condotte di alienazione della figura paterna, negando al figlio di avere qualsivoglia contatto con il padre ed impedendo così il diritto del minore alla bigenitorialità.

Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando le accuse mosse nei suoi confronti ed allegando piuttosto la condizione di disagio del minore rispetto alla possibilità di avere un rapporto con il padre, ritenuto incapace di esercitare il ruolo genitoriale.

Il procedimento è stato istruito attraverso, dapprima, l'acquisizione delle relazioni da parte dei Servizi incaricati (Servizi Sociali e Neuropsichiatria Infantile) e, successivamente, con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure della dott.ssa

1) Evoluzione storica dei fatti

Prima di andare al merito della pronuncia, occorre fare un breve *excursus* della lunga vicenda fattuale e giudiziaria che ha interessato le parti ed il minore

(classe 1

a, si

conoscevano negli anni 2006-2007 ed intraprendevano, nonostante la differenza di età e le ritrosie della famiglia di lei, una relazione di fidanzamento; ad un certo punto, visti in contrasti da parte dei genitori della , ne non vedevano di buon grado l'unione con della figlia con un uomo più grande di età e di un ceto sociale inferiore, facevano la cd. fuitina e andavano a convivere presso una casa dei genitori di lui .ne giugno del 2008 la copriva di essere incinta e le parti fissavano, pertanto, la data del matrimonio per il giorno 02/08/2008; nelle more, scoppiavano delle liti, anche accese, in cui venivano coinvolte le rispettive famiglie di origine e la relazione delle parti si interrompeva bruscamente; le nozze venivano, pertanto, annullate.

Nel frattempo, la gravidanza della , procedeva e le parti, se non telefonicamente nei primi tempi, troncavano tra di loro ogni rapporto; nei mesi a seguire il , cercava informazioni presso alcuni parenti della sulla presunta data del parto, affermando di voler riconoscere il figlio e prendersi cura di lui, ed inviava alla resistente due raccomandate postali il 07/01/2009 ed il 12/02/2009.

La resistente, tuttavia, non dava alcuna notizia ed in data 16/02/2009 nasceva il piccolo

il quale veniva attribuito il cognome della madre

Immediatamente il ricorrente azionava un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo al fine di essere autorizzato a riconoscere il figlio e attribuirgli il suo cognome; il procedimento, che vedeva l'opposizione della resistente e si protraeva sino al giudizio di Cassazione, aveva esito positivo per il il quale in data 05/03/2013 provvedeva a riconoscere il figlio, al quale veniva così attribuito il cognome , in sostituzione di quello della madre.

Dopodiché, sempre nell'anno 2013, il ricorrente adiva questo Tribunale di Termini Imerese al fine di chiedere l'adozione dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento del minore e poter, così, avviare una relazione con il figlio, che non aveva ancora mai potuto incontrare; il procedimento veniva istruito attraverso accertamenti da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di

Neuropsichiatria infantile ed, all'esito, il Tribunale con provvedimento del 24/06/2014 disponeva, in considerazione *"dell'accesa conflittualità tra le parti e dell'assenza di una relazione padre-figlio"*, l'affidamento esclusivo del minore alla madre; stabiliva, al contempo, che entrambe le parti intraprendessero un percorso psicologico a sostegno della genitorialità e che il nucleo familiare venisse preso in carico dai Servizi Sociali, i quali dovevano programmare un regime di incontri tra padre e figlio in uno spazio neutro.

Nonostante tali previsioni, il ricorrente deduceva di aver visto il figlio una sola volta in data 04/05/2015 presso lo spazio neutro e lamentava di continuare ad essere escluso dalla vita del figlio a causa dell'ostruzionismo posto in essere dalla resistente; nell'anno 2016 aveva, pertanto, il Tribunale per i minorenni per chiedere la decadenza dalla potestà genitoriale e garantire il diritto del minore ad avere un padre.

Il procedimento veniva istruito attraverso una consulenza psicologica a cura del dott.

neuropsichiatra dell'età evolutiva, all'esito della quale il Tribunale per i minorenni con decreto del 24/10/2017 incaricava i Servizi di prendere in carico le parti ed avviare un percorso di avvicinamento del figlio al padre, nella collaborazione della madre invitata altresì ad effettuare un percorso di sostegno psicologico.

Dopodiché, constatato l'atteggiamento non collaborante della resistente sia nei confronti dei Servizi incaricati, sia con riguardo al recupero di un rapporto padre-figlio, con decreto del 13/02/2018 il Tribunale per i minorenni disponeva il collocamento del minore presso una comunità, unitamente alla madre, se consenziente.

Il decreto veniva impugnato e la Corte di Appello di Palermo con decreto del 24/05/2018 revocava il collocamento del minore in comunità, rilevando che la decisione reclamata era stata adottata sulla scorta della mancata collaborazione da parte della con i Servizi incaricati, ma che, in realtà, a seguito di indagini ulteriori, era emerso che erano stati i Servizi incaricati dal Tribunale (Servizio Educativo Domiciliare, Spazio Neutro e Neuropsichiatria infantile) ad essersi attivati in ritardo o a non essersi attivati del tutto, con la conseguenza che non appariva *"misurato considerare esclusivamente la madre di , almeno allo stato, responsabile di non aver consentito al figlio di accedere alle cure di cui abbisogna e di non aver permesso una sua compiuta valutazione per la definizione di uno specifico progetto in suo aiuto e, conseguentemente, il collocamento del minore in comunità non sembra allo stato indispensabile"*.

A questo punto, ritornato il procedimento in primo grado, il Tribunale per i minorenni con decreto del 30/10/2018 sollecitava i Servizi già incaricati ad attivarsi senza indugio al fine di avviare il percorso già previsto e riferire al più presto circa l'esito degli interventi; la quasi

contemporaneamente decideva di intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso una struttura privata (associazione Telarium).

Nel frattempo, il [redacted] azionava il presente procedimento innanzi a questo Tribunale di Termini Imerese, la cui prima udienza si teneva il 18/10/2018.

Infine, con decreto del 05/09/2019 il Tribunale dei minori rigettava la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di [redacted], rilevando che la stessa *“pur con le consistenti note problematiche ancora presenti sul piano personale nella donna, poco propensa a rielaborare in modo più sereno e scevro da pregiudizi il rapporto con l'altro genitore”* aveva comunque avviato *“un percorso terapeutico comunque utile a decodificare gli eventi passati ed a sostenerla nello svincolarsi in qualche modo dalla invischiante famiglia di origine”*; inoltre, dando atto della pendenza del presente procedimento, rilevava che i provvedimenti relativi all'affidamento, al diritto di visita ed al mantenimento del minore erano di competenza di questo Tribunale ordinario di Termini Imerese.

2) Il presente procedimento

Orbene, ciò premesso, va ora rilevato che nel presente procedimento, oltre all'acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento svolto presso il Tribunale per i minorenni, di cui si è finora dato conto, è stata anche acquisita la relazione dei Servizi Sociali di [redacted] incaricati sia da questo Tribunale che da quello dei minorenni.

Nella relazione del 03/07/2019 gli assistenti sociali hanno spiegato di aver svolto numerosi incontri (circa 13) con le parti, il minore ed i nonni materni, ma di non essere riusciti ad organizzare neanche un incontro tra il minore ed il padre, proprio a causa delle difficoltà e criticità emerse dagli accertamenti; in particolare, i Servizi hanno evidenziato che la [redacted] non accetta la presenza della figura paterna nella vita del figlio e che il solo pensiero di un avvio della relazione padre-figlio attiva in lei dei meccanismi fobici di ansia e paura, difficilmente controllabili; che tuttavia la [redacted] pur affermando di avere paura del [redacted], non riesce ad ancorare razionalmente detti sentimenti a vissuti concreti di aggressione o maltrattamenti subiti (cf. pagina 2 della relazione, nella parte finale); questo stato di angoscia è stato indirettamente trasmesso al figlio *“tanto da costruire nel minore un'immagine del padre del tutto negativa”*.

I Servizi scrivono che la [redacted] *non sembra che abbia realmente compreso il danno psicologico che può creare al figlio, continuando a contagiarlo con i propri timori verso il padre e non si evince un atteggiamento collaborativo, se non minimo e molto limitato nel tempo, nell'aiutare il figlio ad instaurare un rapporto sereno col padre”*.

Evidenziano che in undici anni il minore ha visto il padre solo tre-quattro volte in occasione di incontri stabiliti dai Servizi incaricati e che nella vita di [redacted] figura del padre risulta totalmente assente; che il minore ha sostituito la figura del padre con quella del nonno materno,

come risulta dalla descrizione di un disegno mostrato al bambino; che , come non ha comunicato al il giorno della nascita del figlio, così ha continuato a lasciarlo ai margini e della vita del bambino, senza renderlo partecipe di alcun evento; che nell'ambito della famiglia vi sono "dinamiche relazionali di tipo invischiato che se, da un lato, in questi anni hanno protetto e supportato la sig.ra nel crescere il figlio, dall'altro, oggi ostacolano la comunicazione"; che la nonna materna risulta una figura particolarmente ingombrante, nei cui confronti la attiva un meccanismo di delega di responsabilità.

I Servizi Sociali hanno concluso affermando che "se la sig.ra non maturi una sincera accettazione, e non solo apparente, della figura paterna e non si impegni a rassicurare il minore, a sapere prevedere e contenere le sue reazioni emotive di fronte alla possibilità di incontrare il padre, a fornirgli lo sguardo rassicurante del genitore di riferimento di cui tutti i bambini hanno bisogno di fronte a situazioni nuove, il minore non sarà mai pronto a vivere gli incontri di Spazio Neutro senza la probabilità di mettere nuovamente in atto atteggiamenti comportamentali di difesa".

3) La consulenza tecnica d'ufficio

A questo punto il Tribunale ha ritenuto necessario dare mandato ad un ctu al fine di individuare "le migliori modalità per avviare la relazione parentale" tra il ricorrente ed il figlio minore, "predisponendo detti incontri, inizialmente, in uno spazio appositamente organizzato e controllato dallo stesso consulente, proprio al fine di verificare l'andamento degli incontri" e successivamente "in uno spazio pubblico predisposto dai Servizi Sociali", relazionando, infine, sulle modalità da adottare nel futuro in ordine all'affidamento del minore ed all'esercizio del diritto di visita da parte del padre.

Stante la delicatezza del caso, è stato affidato l'incarico ad una consulente esperta nella materia iscritta nell'albo di Palermo, la dott.ssa i, psicologa e psicoterapeuta.

La stessa ha svolto gli accertamenti indicati e ha depositato la relazione finale in data 13/10/2020.

Appare indispensabile ripercorrere i passi salienti del percorso svolto dal consulente, riportando testualmente alcuni passi della relazione, in modo da dare esatta contezza delle circostanze evidenziate:

.....

Ascolto clinico del minore

La CTU riceve il bambino unitamente alla madre in una fase iniziale per presentargli le motivazioni e gli obbiettivi dell'ascolto, unitamente al ruolo dei consulenti presenti.

è ha un atteggiamento spigliato, sereno. (...) Presenta una leggera balbuzie all'inizio delle frasi.

Afferma che non vuole pronunciare il suo cognome "non lo voglio dire proprio!!".

11 anni e frequenta la quinta elementare (...)

Entrando nel merito del rapporto con la figura paterna sembra irrigidire la muscolatura degli arti e del volto, verticalizzando la schiena e orientando in modo spaesato lo sguardo.

"Non lo voglio conoscere, mi dà fastidio." La CTU gli chiede se gli fa paura ed il bambino risponde di sì, senza motivare. Aggiunge che non lo vuole vedere. Quando la CTU tenta di sondare che tipo di rappresentazioni e/o fantasie il bambino ha immaginato sul padre risponde in modo automatico "non lo voglio vedere... non lo voglio vederlo."

La balbuzie aumenta, la forma del corpo diviene concava, come a chiudersi.

(...) La CTU tenta di strutturare un gioco col bambino chiedendogli di attribuire ad ognuno delle presenti un personaggio del film. cambia repentinamente il contenuto del discorso e dice "mi lasci in pace a me e alla mamma"... "mi dà fastidio la bestia."

La possibilità che le associazioni creative sollecitino emozioni non controllabili è per minaccioso. Egli sembra tornare al copione espresso in modo simil-stereotipo all'inizio, l'unico che sembra essere giocabile nel ruolo dell'immaginazione del bambino. appare incastrato in un percorso di significazione della esperienza creativa, che deve essere forzatamente connesso all'angoscia provata nei confronti di una fantasmatica rappresentazione della figura paterna.

Il percorso creativo è per coartato e vincolato dall'angoscia indotta in relazione all'immagine paterna che non sembra potere evolvere e trasformarsi dentro di sé.

(...) Il bambino afferma di essere arrabbiato con lui, ma non sa spiegarne il motivo e nel tentativo di argomentare le proprie dichiarazioni ricorre agli automatismi sopra citati "non mi va/ mi dà fastidio"

La dott.ssa con delicatezza riprende la storia della "Bella e la bestia" e rievoca col bambino il momento in cui la bestia, grazie all'amore di Bella, si trasforma in un principe. Il bambino la ascolta con attenzione.

La CTU a quel punto ritiene importante fare entrare la madre per comprendere come la stessa accompagnasse il figlio nel percorso di conoscenza e integrazione della figura paterna.

La signora racconta che nei giorni scorsi era molto preoccupato al punto di non riuscire più a dormire.

Si indaga sulle modalità con le quali la madre rassicura quando il bambino lo richiede, ad esempio in relazione ad un brutto sogno.

Madre e figlio appaiono molto complici ed trova la spigliatezza che aveva all'inizio del colloquio.

La signora fa presente che il bambino ha molti brutti ricordi sul padre e cita gli episodi dello Spazio Neutro nei quali il signor avrebbe urlato contro la mamma. Poi la donna fa riferimento al fatto che l'uomo le faceva "stalking".

La CTU le chiede come potere rassicurare il bambino in merito alla nuova progettualità condivisa con il padre all'inizio del percorso di valutazione.

Riferisce alla signora che ha espresso un grande ardore per il cartone animato "la Bella e la bestia", chiamando poi il padre "la bestia". La scrivente sottolinea che la "bestia" si trasforma in un principe e che forse è questa la segreta speranza del bambino.

le ci illumina col suo sorriso, in quel momento forse si è sentito compreso dalla CTU che stava trovando le parole per dare forma ad un desiderio intimo e impronunciabile.

dice: "siiii!"

La CTU spiega al bambino che il contesto creato è finalizzato alla sua protezione, si ride insieme.

Appena la madre constata l'apertura del figlio alla speranza di trasformare l'immagine paterna in un principe, chiede ad _____, assumendo un atteggiamento serio: "dice che hai una speranza ma devi essere sincero e dire cosa mi avevi detto a casa."

_____ riprende il copione pregresso "non lo voglio vedere, mi fa paura!"

La CTU restituisce alla madre che insieme alla paura, _____ ha espresso una speranza. Chiede alla donna se anch'ella ha una speranza. La donna glissa, poi dice che non si può cancellare quanto accaduto.

Con il suo comportamento la madre esprime una ferrea resistenza al fatto che il figlio possa avere un'apertura nell'incontrare il padre, una speranza.

Ribadisce in continuazione che il padre di _____ ha fatto loro del male, che non si può dimenticare, che un uomo pericoloso.

_____ la ascolta ma sostiene anche il clima di serenità e riflessione creato dalla CTU, la ascolta, ammette che, essendo trascorsi ben 5 anni da quando aveva incontrato il padre, egli può essere cambiato, come del resto cambiamo tutti. Per la prima volta _____ apre a raccontare un pasticcio combinato in caso mentre tentava di cucinare la pasta al sugo. Urla e ride divertito.

Quando la CTU gli chiede cosa gli piaccia in modo da riferirlo al padre che glielo porterà quando si incontreranno, _____ guarda la madre, dipendendo dal suo assenso/consenso. La CTU lo invita ad esprimere la propria opinione senza il bisogno di guardare la mamma. _____ e sembra fidarsi e affidarsi alla CTU, ad un certo punto, dice a gran voce: "Un CD di Bella e la bestia!!!! Una play station di Bella e la bestia..."

L'incontro termina lasciandosi con l'appuntamento col padre che _____ si aspetta ricco dei doni, che in sé contengono il principio di significazione dell'immagine paterna adottato finora (la bestia) e la sua trasformazione in principe, la speranza e il desiderio che l'assetto familiare creato possa cambiare".

.....
"Incontro padre-figlio"

L'incontro è stato programmato in seguito allo svolgimento dell'ascolto clinico del minore _____ (...).

_____ aveva espresso la speranza di una possibile trasformazione di tale rappresentazione paterna, che era stata condivisa anche con la signora _____ che, a sua volta, aveva comunicato una significativa resistenza verso un percorso che potesse consentire ad _____ di aprirsi ad una significazione nuova del rapporto col genitore.

_____ giunge con la madre allo studio della CTU.

Le consulenti ed il padre sono già nella stanza.

Il bambino si rifiuta di entrare, esprimendo anche con il corpo la propria convinzione. Rimane rigido dietro la porta, recuperando le frasi pronunciate in modo stereotipato all'inizio dell'incontro precedente "non lo voglio vedere!"

La madre rimane in silenzio accanto al bambino. Non tenta né di rassicurarlo, né di incoraggiarlo.

_____ appare solo.

La signora _____ invitata dalla CTU a rasserenare il bambino, afferma che deve essere lui a scegliere che lei non può fare niente, _____ ha subito troppo.

La CTU invita _____ nel rispetto della sua esperienza emotiva e del rifiuto da lui espresso a rimanere davanti la soglia della stanza.

Invita la signora ad entrare per mostrare al bambino che essere nella stessa stanza col padre non è un evento minaccioso, che è simbolicamente possibile iniziare ad avviare un percorso di integrazione fra le due figure genitoriali.

La signora esprime anche lei il proprio dissenso e poi, su ripetute sollecitazioni, accetta di sedersi nell'angolo più lontano che rintraccia, rispetto al signor

Il bambino con difficoltà accetta di relazionarsi dallo spazio che ha scelto e che sembra dargli la protezione che richiede, e la CTU chiede al padre di dare il regalo che ha portato per il figlio.

non lo vuole prendere, mette le mani avanti come a creare un muro. Dà alla CTU l'incarico di custodirlo.

Il padre con gentilezza, visivamente emozionato, approccia dicendo di essere molto felice di vederlo, di incontrarlo, che spera piano piano che lui si rassicuri. Il bambino dice che non avverrà mai, che non lo vuole vedere.

Il signor gli spiega che aveva saputo quanto gli piacesse la storia di Bella e la bestia e che aveva potuto, dopo svariate e impegnative ricerche, comprargli il CD che tanto desiderava.

La signora afferma che anche i suoi genitori glielo avevano comprato e che non aveva bisogno del regalo del padre. ripete le parole della madre, apparendo molto nervoso, angosciato.

Il bambino vuole a tutti i costi lasciare lo studio della CTU, non reggendo la tensione venutasi a creare.

La madre, constatata la posizione emotiva del figlio, con un tono di voce e qualità mimico-espressive poco adeguate a rassicurare ne rinforza il comportamento, affermando che è il bambino che deve scegliere, che l'idea di incontrare il padre gli fa male, che a paura, che il bambino si era arrabbiato con lei perché l'aveva costretto a venire.

La CTU comprende che per il bambino è impossibile svincolarsi da un assetto rifiutante, che appare quello che la madre sia verbalmente, (nominando emozioni di paura angoscia, rifiuto e non mai rassicurandolo, affermando di non avere bisogno del regalo del padre, di avere già provveduto), che non verbalmente, (rifiutandosi anch'ella di entrare nella stanza, assumendo posizioni antipodiche e distanti dal padre, emettendo un tono di voce dimesso e monotono), gli chiede di assumere.

L'incontro termina".

.....

Conclusioni

Il quesito posto alla scrivente abbraccia la complessità della vicenda familiare del minore nel suo svolgimento fin dalla fondazione della coppia genitoriale.

La matrice di significanti all'interno della quale viene concepito si connota fin da subito caratterizzata da un meccanismo scissionale nel quale il nascituro deve appartenere o alla famiglia alla famiglia

nasce e cresce in un'organizzazione psichica del gruppo familiare materno nel quale il mondo paterno rappresenta il nemico da espellere, che ha oltraggiato l'onore della signora irretendola, ricattandola, rapendola, costringendola a violenze, mettendola incinta e poi abbandonandola al momento delle nozze.

Il padre non può esistere nel mondo familiare materno.

La signora incarna tale esperienza nell'identificare in modo rigido, granitico il signor , col male, il pericolo, la minaccia, non riuscendo ad operare un pensiero riflessivo sulle proprie scelte passate che possa mettere in gioco la propria volontà progettuale di avere avviato una relazione con l'uomo.

Sembra che la negazione dell'affetto provato nei confronti dell'uomo sia per la signora l'unico modo per dare senso alla vicenda accorsa e per essere riammessa nel nucleo familiare d'origine. La madre di mostra di volere inglobare il figlio non solo nel proprio codice di donazione di senso degli eventi ma anche nella configurazione delle emozioni che stesso "deve" provare nei confronti del padre, coartandone lo sviluppo affettivo e cognitivo.

L'angoscia della madre viene trasposta sull'esperienza affettiva del figlio, condizionandone le rappresentazioni della figura paterna nel suo immaginario, facendo in modo che l'attribuzione di significato della funzione paterna per debba essere identificata con quella della madre.

Quando ha mostrato un'apertura nei confronti della possibilità di accogliere un percorso trasformativo in relazione alla rappresentazione paterna orrorifica (la bestia che si trasforma nel principe come nella favola portata dal bambino stesso), la madre ha subito cercato di riportarlo alla posizione rifiutante ed espulsiva originaria.

La signora i ha abbracciato verbalmente il percorso di integrazione della figura paterna nella vita psicologica del figlio, ma emotivamente rimane arroccata su un assetto espulsivo che ne pregiudica l'attuazione. L'organizzazione psichica della donna, essendo connotata da meccanismi espulsivi dell'angoscia di tipo primitivo, come la scissione e la negazione, che le impediscono qualsiasi forma di elaborazione della stessa, utilizza la forma arcaica dell'identificazione proiettiva come comunicazione col figlio.

(...)

appare essere il bersaglio della proiezione dell'angoscia materna.

Il bambino assume dentro di sé il vissuto della madre, manifestando angoscia a sua volta e utilizzando lo stesso meccanismo scissionale, che espelle la causa dell'angoscia nel mondo esterno, identificando nella figura paterna la causa di una minaccia che potrebbe frammentare il proprio mondo psichico e la propria coesione come soggetto.

ia mostrato di avere delle risorse tali da potere avviare un percorso di significazione degli eventi che includa un processo di simbolizzazione più maturo. Tale percorso però è temuto dalla madre che tende ad annettere il figlio nella matrice di donazione di senso espulsiva del padre, che più la fa sentire al sicuro e la protegge.

La dipendenza emotiva che mostra di avere instaurato nei confronti della figura materna non gli consente attualmente di potere evolvere il proprio apparato psichico.

Purtroppo l'intervento che la signora i sta attualmente svolgendo presso il centr n appare teso a rafforzare il meccanismo espulsivo sopra descritto, piuttosto che favorire l'accesso a meccanismi difensivi più maturi e a percorsi di contenimento del vissuto affettivo, coinvolgendo anche il figlio in un percorso che sembra identificare il benessere e la sicurezza di con l'assenza di angoscia, quindi con l'esclusione del padre che viene identificato con la causa della stessa.

Il signor ha mostrato di interpretare con fiducia il percorso della consulenza, mettendo in campo un atteggiamento di disponibilità alla riflessione critica sui propri comportamenti e su come possa essere stata anche la percezione degli stessi da parte della madre e del figlio.

Nella relazione con _____ ha potuto fidarsi degli operatori intervenienti ed accogliere l'esperienza del bambino rispettandone il vissuto.

Il rifiuto della figura paterna da parte di _____ appare quindi intrinsecamente connesso alle modalità di organizzazione del pensiero materno che presenta aspetti difensivi arcaici attribuibili alla parte psicotica del pensiero e che devono essere adeguatamente compresi ed accolti per favorire l'accesso ad una qualità più adeguata, matura e orientata alla realtà.

La parte psicotica del pensiero è un aspetto involuto della personalità e non vuol dire avere una patologia di tipo psicotico. Gli aspetti psicotici del pensiero si connotano con l'uso di meccanismi primitivi di difesa dall'angoscia (scissione, diniego) che causano un irrigidimento del pensiero e possono alterare il senso che l'individuo dona agli eventi, compromettendo un sano funzionamento del principio di realtà.

Attualmente la scrivente ritiene che lo spazio della consulenza, così come quello dello Spazio Neutro, non possa essere adeguato a intervenire sull'incastro madre-figlio perché il contesto materno non appare idoneo al contenimento ed alla trasformazione degli aspetti psicotici sopra descritti.

Perché si possa sperare in una trasformazione funzionale al benessere del bambino la scrivente ritiene che la coppia madre-figlio debba essere inserita in un contesto comunitario che ne contenga e ne veicoli una trasformazione, consentendo al bambino di affrontare le angosce di frammentazione che egli appare avere incorporato dai meccanismi di comunicazione con la madre e che attualmente rischiano di inficiarne la crescita psicologica in modo ineluttabile.

Nel contesto comunitario sarebbe possibile avviare gli incontri padre-figlio in modo che il bambino stesso possa iniziare ad integrare funzionalmente il genitore nel proprio mondo interno ed esterno.

Parallelamente sarebbe opportuno che il bambino venisse preso in carico dal Servizio di Neuro Psichiatria Infantile competente territorialmente.

Sarebbe altresì opportuno che la signora _____ affrontasse un percorso psicoterapeutico individuale che possa intervenire in senso trasformativo sull'organizzazione di personalità descritta e che il signor _____ continuasse l'intervento a sostegno della genitorialità presso il Consultorio familiare competente territorialmente".

In risposta alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte resistente, il ctu ha poi ribadito che

"L'aspetto che appare più problematico è che la signora _____ non sembra attualmente operare alcuna differenziazione fra il proprio vissuto e quello di _____ costringendolo in un'unità simbiotico-fusionale che non pare consentire alcun processo di contenimento emotivo, elaborazione dell'angoscia, e differenziazione da sé. (...) la signora _____ fin dall'inizio dell'incontro, al posto di rasserenare il bambino, ne ha evidenziato le paure, le resistenze, le difficoltà, il disagio...

La scrivente, inoltre, specifica, che non è in disaccordo con il lavoro operato dal centro _____ per ragioni pregiudizievoli. Chi scrive ritiene che un intervento mirato sulla triade madre-padre-figlio debba svolgersi in un contesto contenitivo che consenta un percorso di ri-significazione delle relazioni genitoriali e dell'esperienza emotiva attinente ai legami che si sono strutturati. Un intervento, certamente qualificato, come quello svolto dal centro _____, ma monco dell'integrazione della figura paterna, che viene considerata, alla stregua dell'impostazione del pensiero materno, come la fonte di angoscia per la diade madre-figlio, non può considerarsi esaustivo, né terapeutico nel senso di trasformativo.

4) La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i minorenni.

Ad avvalorare le considerazioni espresse dal ctu dott.ssa [] era già stato il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per i Minorenni dott. [] il quale con relazione del 17/07/2017 aveva già evidenziato il gravissimo quadro di alienazione parentale del minore []; si riportano le affermazioni del ctu:

“la condizione clinica del piccolo [] è da considerarsi critica. Il minore presenta un significativo disagio psichico che si manifesta anche attraverso la presenza di decalages prestazionali tali da richiedere un intervento terapeutico intensivo e tempestivo.

L'osservazione ha permesso di evidenziare come il legame con la madre costituisca un sistema affettivo chiuso, rigido, autocentrato [...] il percorso di consulenza abbia posto in evidenza gli aspetti disfunzionali di tale sistema, sia perché non sta facilitando le spinte evolutive di [] sia perché ha costruito nel minore un assetto psichico disfunzionale, pericoloso [...] sia perché di fatto tale legame ha cancellato il contesto affettivo generativo del minore e lo sta privando della figura e della funzione paterna.

è chiuso in atto con la madre in una relazione invischiante e confusiva [...] tendere a far parte, a confondersi anche fisicamente con questa figura ideale, uniformarsi ai suoi comportamenti e al suo volere è per [] un bisogno necessario e includibile [...]

Appare in atto assolutamente necessario per lo stato psichico del minore e per la sua futura possibile evoluzione che tale sistema madre/figlio si apra integrandosi a nuovi contatti affettivi, relazionali ed educativi senza che si configurino, però, soluzioni di continuità del contatto tra [] e la figura materna”(cfr. pag. 49 e 50 della relazione).

La [] ha instaurato con il minore “un patto rigido e artificioso, poco incline a sostenere un legame affettivo strutturato sul riconoscimento dell'altro [...] In considerazione di questo suo atteggiamento [] è in atto privato della figura paterna, sia per quanto attiene alla sua funzione, sia per quanto riguarda ogni contatto fisico e affettivo.

La signora non sembra avere alcuna consapevolezza di ciò che questo sta determinando e determinerà nel figlio, al contrario continua nella sua opera di pensiero che la porta a ritenere che lei e lei sola è in possesso delle conoscenze e competenze utili a far crescere il figlio.

Ciò che di fatto sta operando la signora è una chirurgica deafferentazione di ogni connessione tra [] e il padre svolendo quest'ultimo della propria idoneità genitoriale [...] Sollecitato concretamente sulla figura paterna, [] sembra confuso, dapprima dice che non lo vede perché è morto, poi sembra in qualche modo proiettare i contenuti relativi al padre sulla figura del nonno non mostrando appieno di riuscire a fare una netta distinzione tra queste due figure”(cfr. pag. 34, 38, 42).

5) Valutazioni del Tribunale

Alla luce dei plurimi, articolati ed attenti accertamenti finora svoltisi, ritiene questo Tribunale che la soluzione individuata dalla dott.ssa [redacted] di inserire il minore, insieme alla madre se consenziente, presso una struttura comunitaria rappresenti effettivamente l'unica soluzione ad oggi adottabile al fine di garantire il diritto del piccolo [redacted] alla bigenitorialità, oltre che alla costruzione di un mondo psichico sano.

Evidentemente tale soluzione giunge oggi quale *extrema ratio*, cui non può più sopperirsi, visto che i plurimi interventi effettuati negli anni passati da parte del Tribunale per i minorenni e dei Servizi incaricati non hanno, purtroppo, raggiunto l'effetto sperato.

Invero, a seguito della consulenza del dott. [redacted], neuropsichiatra dell'età evolutiva, che nel 2017 aveva già evidenziato un grave quadro di alienazione parentale ed aveva suggerito la necessità di spezzare il legame simbiotico madre-figlio in vista dell'apertura costruttiva verso il mondo esterno e la figura paterna, erano stati incaricati tutti gli organi competenti dal punto di vista sociale e medico al fine di avviare una relazione genitoriale padre-figlio; tuttavia, mentre il [redacted] ha mostrato una disponibilità e maturità nell'affrontare il confronto ed accettare gli aiuti esterni, la [redacted] invece, ha continuato a rimanere ferma nella sue posizioni di fermezza e chiusura, in modo pervicace ed ostinato.

Dimostrazione ne è che i Servizi Sociali nell'ultima relazione del 2019 hanno evidenziato di non essere riusciti, nonostante tutti gli sforzi del caso, a programmare ed organizzare un incontro tra il ricorrente ed il figlio, stante proprio la ritrosia manifestata dalla resistente, che ha continuato nello stesso meccanismo di azione che aveva già manifestato nel corso del procedimento innanzi al Tribunale dei minori nell'ambito delle operazioni di consulenza del dott. [redacted].

Ulteriore dimostrazione è stata, da ultimo, la consulenza disposta da questo Tribunale, all'esito della quale è emerso che la [redacted] continua ad inglobare automaticamente il proprio vissuto con quello del figlio e costringe il bambino ad avere con la stessa un'unità simbiotico-fusionale assolutamente nociva per il benessere fisio-psichico del minore; la [redacted] ha dimostrato di non essere allo stato capace di attuare un processo di contenimento emotivo nei confronti del figlio rispetto alla possibilità di incontrare il padre, proprio perché per prima non ha ancora elaborato il lutto della separazione con il [redacted] e si ostina su una strada che conduce alla totale esclusione di questa figura dalla vita sua e di quella del figlio; emblematico è l'atteggiamento assunto dalla [redacted] in occasione dell'incontro programmato dal ctu tra il minore ed il padre.

Dopo che il ricorrente ha consegnato al figlio il c. de "La Bella e la bestia", che il bambino aveva chiesto nella precedente seduta, la [redacted], invece che appoggiare e condividere la gioia del

bambino nel ricevere quel gioco desiderato, ha affermato *“che anche i suoi genitori glielo avevano comprato e che non aveva bisogno del regalo del padre”*, così bloccando ogni spiraglio ad una possibilità di dialogo ed apertura da parte del bambino, il quale infatti ha automaticamente ripetuto le parole della madre e, manifestando nervosismo ed angoscia, ha chiesto di voler andare subito via *“non reggendo la tensione venutasi a creare”*.

Nell'occasione, la _____ constatata la reazione emotiva del figlio, piuttosto che rassicurarlo e placarlo, ha affermato *“con un tono di voce e qualità mimico-espressive poco adeguate a rassicurare _____, che è il bambino che deve scegliere, che l'idea di incontrare il padre gli fa male, che _____ ha paura”*, così attribuendo al figlio considerazioni e reazioni sue proprie, incapace di ascoltare gli intimi desideri del bambino e lasciarlo gioire della ricezione di un dono che lo stesso aveva desiderato.

La _____ ha dimostrato di non aver compreso che il ruolo di madre comporta necessariamente un processo di differenziazione dal figlio ed una capacità di tenere distinto il proprio mondo psichico da quello del bambino, che deve essere immune da condizionamenti negativi ed angosianti.

Dietro l'espressione *“è il bambino che deve scegliere”* si cela proprio l'incapacità della _____ di capire che il figlio, di appena undici anni, non può scegliere da solo, ma va tutelato ed aiutato a scegliere autonomamente, con il supporto e la guida appunto dei genitori; nella specie, invece, a scegliere è sempre stata la madre, che ha riversato sul figlio tutte le angosce rispetto all'esperienza fallimentare della relazione con il _____ o ed ha fatto nascere nella psiche del bambino i sentimenti di ansia, paura e chiusura dalla stessa nutriti nei confronti del ricorrente.

Invero, i sentimenti manifestati dal bambino rispetto alla figura paterna appaiono incompatibili con il vissuto personale del minore, il quale – si ribadisce – ha visto il padre solo poche volte in undici anni ed in contesti peraltro neutri; alcuna esperienza negativa, pertanto, ha potuto avere direttamente e personalmente il minore rispetto al padre, sicché i sentimenti di ritrosia ed ansia dallo stesso manifestati non possono essere conseguenza di ricordi connessi a vissuti personali, ma solo frutto di pesanti condizionamenti psicologici operati negli anni dalla madre e dalla famiglia di lei; un atteggiamento così ostinato di paura e chiusura, tanto da impedire sia agli assistenti sociali, che al ctu di avviare un minimo di incontri padre-figlio, potrebbe essere invero comprensibile con riferimento a minori vittime di violenza, abusi o violenza assistita, non certo da parte di un bambino che non ha mai vissuto neanche un giorno con il padre; ciò conferma la capacità di influenza che ha avuto la madre sulla psiche del minore, il quale ha oramai strutturato un atteggiamento automatico di rifiuto e disagio; peraltro, il bambino, rispetto alle domande rivoltegli dal ctu, non è riuscito a spiegare le effettive ragioni della sua paura, né ha descritto fatti o situazioni

concrete idonee a generarla, ma si è limitato a ripetere in modo meccanico la frase "non voglio vederlo".

D'altronde, che in tutti questi anni la _____ non abbia aperto la strada per il riconoscimento da parte del bambino della figura paterna lo confermano le dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale per i Minorenni, in cui ella ha affermato di non aver mai parlato al bambino dell'esistenza del padre (cf. verbale di istruzione delegata dell' 11.11.2016: *"In tutti questi anni di assenza del _____ io dalla vita del figlio io non ho mai parlato con _____ del padre ma ho sempre fatto finta di niente [...] Non ho mai detto a mio figlio neanche che gli è stato posto il cognome _____, lui sa di chiamarsi _____"*).

Va, infine, evidenziato che il percorso psicologico intrapreso privatamente dalla _____ non l'ha aiutata sino ad oggi ad avviare un percorso di apertura e graduale riconoscimento della persona del resistente, sicché, come correttamente evidenziato dalla dott.ssa _____, se detto percorso non contemplerà la rielaborazione del vissuto e l'integrazione della figura del _____, non potrà avere risultati utili, posto che l'obiettivo non è quello di escludere il ricorrente dal mondo psichico della resistente e del figlio poichè fonte di angoscia, bensì di operare un processo trasformativo e, dunque, terapeutico.

Un altro dato, infine, da evidenziare è il seguente: il ricorrente ha sempre pagato l'assegno di mantenimento previsto da questo Tribunale nella misura di euro 300,00 al mese, tant'è che la resistente non ha mai mosso alcuna contestazione al riguardo; tale circostanza dimostra che in tutti questi anni il ricorrente ha dimostrato di volersi concretamente prendere cura del figlio, esercitando, non solo i suoi diritti, ma anche i doveri connessi alla responsabilità genitoriale.

In conclusione, il legame simbiotico madre-figlio deve necessariamente spezzarsi ed aprirsi al mondo esterno, pena l'aggravamento del disagio psichico già evidenziato nel minore e la perdita definitiva della relazione con il padre.

Considerato che tutte le altre soluzioni sono state già percorse ma hanno avuto un esito negativo, il Tribunale ritiene che non vi sia oggi altra strada che quella della limitazione della responsabilità genitoriale della _____ e dell'affidamento del minore _____ ai Servizi Sociali del Comune di residenza _____, affinché individuino al più presto una comunità in cui inserire il bambino, insieme alla madre se consenziente.

Una volta disposto l'inserimento in comunità, saranno i Servizi Sociali a programmare, unitamente agli altri servizi incaricati, un progetto di aiuto e sostegno del minore e ad avviare gradualmente una relazione tra il minore ed il padre, attraverso un calendario di incontri prestabilito.

Il minore va, inoltre, preso in carica dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente territorialmente.

Quanto alle parti, è opportuno che la _____ inizi un percorso psicoterapeutico individuale, che intervenga in senso trasformativo sull'organizzazione di personalità, e che il _____ prosegua l'intervento a sostegno della genitorialità presso il Consultorio familiare di _____

Ritiene, inoltre, il Tribunale che deve procedersi alla nomina di un curatore speciale per il minore, ai sensi dell'art. 78, secondo comma, c.p.c.

Di recente, invero, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 11554 del 11/05/2018) ha affermato che detta disposizione (secondo cui "*Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante*") deve integrarsi, con specifico riferimento al minore, con gli artt. 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, nonché con gli artt. 4 e 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla L. 20 marzo 2003, n. 77.

Da tale quadro normativo emerge che possa essere rappresentata autonomamente la posizione del minore nei giudizi che lo riguardano.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, il giudice del merito è tenuto, dunque, a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quelli del minore rappresentato (cfr. C. Cost. n. 528 del 2000; Cass. n. 7281 del 2010; Cass. nn. 12290, 16553 e 16870 del 2010; Cass. n. 11420 del 2014) e provvedere alla nomina di un curatore speciale, quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori.

Nella fattispecie, in considerazione della gravi criticità emerse in capo alla madre del minore -

_____ e della circostanza che, invece, il padre _____ non ha allo stato alcuna relazione con il figlio, appare necessario nominare un curatore speciale, al quale viene demandata la facoltà di:

- a) rappresentare il minore nel giudizio (in ogni stato e grado);
- b) prendere contatti immediati con i Servizi Sociali di _____ il Servizio di Neuropsichiatria infantile ed il Consultorio familiare, già incaricati;
- c) collaborare con detti Servizi al fine di individuare una struttura comunitaria, in cui inserire il minore, insieme alla madre, ove consenziente.

Quanto all'obbligo di versamento da parte del ricorrente in favore della resistente dell'assegno di mantenimento del minore previsto nel decreto del 22/10/2013, è evidente che, una volta effettuato l'inserimento del minore nella comunità, detto obbligo sarà sospeso.

Quanto alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, la resistente va condannata a pagare al ricorrente la somma di euro 4.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, applicati importi tra il minimo ed il medio tabellare per le cause di valore indeterminabile.

Anche le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte resistente, che è pertanto tenuta a rimborsare al ricorrente quanto da costui anticipato al ctu a titolo di compenso..

P.Q.M.

DISPONE, a modifica del decreto emesso da questo Tribunale il 22/10/2013, che il minore nato a Palermo il 16/02/2009, venga affidato ai Servizi Sociali del Comune di [] ed inserito presso una struttura comunitaria da individuarsi al più presto a cura degli stessi Servizi, secondo quanto indicato in parte motiva.

NOMINA curatore speciale del minore l'Avv. [] con studio [], autorizzandola a costituirsi nel giudizio ed affida al curatore il mandato indicato in parte motiva.

DISPONE la sospensione, a decorrere dall'inserimento del minore in comunità, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente in favore della resistente dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento del minore previsto nel decreto del 22/10/2013.

CONDANNA [] a pagare a [] le spese di lite, che liquida nella misura di euro 4.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

PONE le spese di ctu a carico di [] e, per l'effetto, condanna la stessa a rimborsare al [] quanto da costui anticipato al ctu a titolo di compenso.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione alle parti, al Pubblico Ministero, al Curatore speciale, ai Servizi Sociali del Comune di [], al Servizio di Neuropsichiatria Infantile competente territorialmente ed al Consultorio familiare di []

Termini Imerese, 17/12/2020.

Il Giudice relatore

Sara Marino

Il Presidente

Laura Petitti